

REGOLAMENTO (CE) N. 356/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2005

che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

Campo di applicazione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie.

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, lettera c), e l'articolo 20 bis, paragrafo 3,

2. Il presente regolamento non è applicabile all'interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base dello Stato membro costiero.

considerando quanto segue:

Articolo 3

Definizioni

(1) È necessario garantire il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, e segnatamente di talune misure tecniche di conservazione, che specificano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie, le restrizioni applicabili ai periodi di pesca e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine, gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci devono essere facilmente identificabili e controllabili. Per garantire il rispetto di tali requisiti occorre stabilire le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di taluni attrezzi da pesca utilizzati nelle acque comunitarie.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(2) Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è opportuno vietare l'utilizzazione e la detenzione a bordo di attrezzi da pesca non conformi ai requisiti da esso fissati.

a) «attrezzi fissi»:

i) palangari;

ii) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti da posta derivanti che possono essere costituite da una o più reti separate provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio e dotate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

b) «sfogliare»: attrezzo da pesca trainato da buttafuori.

Articolo 4

Divieti

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. È vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.

2. È vietato detenere a bordo:

a) aste di sfogliare che non esponcano le lettere e i numeri di registrazione esterni in conformità dell'articolo 5;

b) attrezzi fissi non provvisti di targhetta in conformità dell'articolo 7;

c) boe non marcate in conformità dell'articolo 10.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).